

DISCORSO INAUGURALE

DELL' AVVOCATO

Giovanni Pullicino

SUL

PRINCIPIO FONDAMENTALE E SULL' IMPORTANZA

DELLA

LEGISLAZIONE

LETTA NELLA R. UNIVERSITA' DEGLI STUDJ.

il 3 Ottobre 1881.

MALTA.

SUL
PRINCIPIO FONDAMENTALE
E
SULL' IMPORTANZA
DELLA
LEGISLAZIONE.

DISCORSO INAUGURALE

DELL' AVVOCATO

Giovanni Pullicino

SUL

PRINCIPIO FONDAMENTALE E SULL' IMPORTANZA

DELLA

LEGISLAZIONE

LETTA NELLA R. UNIVERSITA' DEGLI STUDJ.

il 3 Ottobre 1881.

MALTA.

AL

CANONICO CAPITOLARE

Dottor Paolo Pullicino

QUESTO TENUE LAVORO

IN SEGNO DI RIVERENZA E DI AFFETTO

OFFRE L' AUTORE.

SUL
PRINCIPIO FONDAMENTALE E SULL' IMPORTANZA
DELLA
LEGISLAZIONE.

*Jurisprudentia omnis ratione et auctoritate
nixa est; atque ex eis condita jura factis
accomodare profitetur Itaque
jurisprudentia universa coalescit ex
partibus tribus; philosophia, historia et
quadam propria arte juris ad facta
accomodanti.*

Vico. De universi juris uno principio et fine uno.

Le leggi sono il prodotto spontaneo della natura umana; destinate a moderare le azioni degli individui nelle loro svariatissime relazioni, hanno per oggetto di assicurare la conservazione e di tutelare la sicurezza dei cittadini e degli stati, promuovendo nello stesso tempo il perfezionamento individuale e lo svolgimento della prosperità sociale. Riguardate dai più alti pensatori che illustrarono l'umanità come il precipuo fattore della civiltà e del progresso, esse sono il fondamento e la guarentigia più sicura dell'ordine sociale. Ricorrendo

la storia dei popoli civili, non tarderemo a riconoscere, come verità inconcussa, che le più nobili e benefiche istituzioni sociali crebbero e si svilupparono sotto il benefico influsso di sagge legislazioni, mentre la corruzione delle leggi unita alla depravazione dei costumi segnò sempre l'inevitabile decadenza delle nazioni. Senza presumere di dare, sul principio fondamentale e sull'importanza delle leggi, una completa esegesi, è mio intendimento, Signori, di dimostrare per sommi capi, quali sieno le regole fisse ed immutabili, ed i criterj direttivi ai quali, nello stabilimento delle leggi positive, l'opera del legislatore deve uniformarsi, di desumere l'importanza delle leggi dall'universalità delle loro applicazioni, e di riassumere, per dir così, in una sentesi storica, i pregi ed i difetti dei principali sistemi legislativi che si sono succeduti nel corso dei secoli, notando l'influenza che hanno invariabilmente esercitato sulla civiltà umana, accelerandone o ritardandone il progresso.

I

Fu un grave errore dei detrattori della scienza giuridica, e dei fautori del dispotismo di considerare le leggi come il risultamento della pura volontà degli uomini, e come un ingegnoso ritrovato della tirannia inteso a restringere la libertà umana, menomando la personalità individuale e riducendo l'uomo ad una

servilità morale che fu il germe lontano, e la prima espressione della schiavitù presso i popoli antichi. L'uomo è naturalmente socievole, e nasce, cresce e si perfeziona nel consorzio dei suoi simili. Egli è un essere organico dotato d'intelligenza; nascendo, non acquista dalla natura se non la capacità e l'attitudine di perfezionarsi; poi cresce e si sviluppa nella società e per mezzo della società. La società poi non è un'aggregato d'individui, senza leggi e costumi, destinati a soggiogare l'un l'altro con l'impero della forza, ma un complesso di persone che vivono insieme sotto l'impero della legge per perfezionarsi ed ajutarsi vicendevolmente "Omnis civitas, dice l'oratore romano, est constitutio populi; populus autem non omnis cœtus quoque modo congregatus, sed cœtus multitudinis juris consensu et utilitatis communis sociatus. (a)" Rintracciando la genesi della società civile, non è difficile persuadersi che essa, come elemento essenziale alla conservazione ed allo sviluppo individuale, nacque con l'uomo. La diversità degl'interessi, la disuguaglianza della forza fisica, e l'influenza delle passioni non avrebbero permesso agli uomini di vivere in quello stato di dissociazione, che piacque a qualche filosofo di chiamare stato di naturale indipendenza. La disparità della forza fisica dovea ben presto distruggere l'eguaglianza morale

(a) Cic. De Republica L. 11. nn 25 & 26.

stabilita dalla natura : l' uomo debole soggetto all' arbitrio ed ai soprusi del più forte, si sarebbe esposto al rischio di perdere tutto ciò che coi suoi risparmi si era procacciato ; i suoi averi, prodotto delle sue fatiche, sarebbero un incentivo potente al più forte per mettere a repentaglio la vita di lui. Ecco come un rapido esame delle facultà e dei bisogni dell' uomo ci dimostra come la genesi della società si deve ritrovare non nel patto sociale conchiuso dagli uomini per la loro utilità individuale, ma nei costitutivi essenziali della natura umana.

Ma gli stessi inconvenienti che si sarebbero prodotti nello stato di dissociazione avrebbero continuato a sussistere nel consorzio civile se la società non fosse difesa dalle leggi. L' autorità sociale non potrebbe agevolare l' opera dell' umano perfezionamento, nè tutelare la sicurezza degli associati e lungi dall' essere rispettata diverrebbe preda della fazione più prepotente dei cittadini, nei quali verrebbe meno la fiducia che la vita non potesse essere loro tolta ; e che non potessero essere privati dei loro legittimi acquisti, in una parola, che i loro dritti non potessero essere lesi. Da qui la necessità di una legge, che, con una sanzione efficace faccia rispettare i dettami della ragione naturale e richiami i cittadini all' osservanza dei loro doveri quante volte ne abusassero. Le leggi sono pertanto la tutela più sicura dei dritti degli uomini : ma esse degenererebbero

in vessazioni ingiuste e spesso ridicole, se invece di essere uniformi alle relazioni naturali delle cose fossero con esse in aperta opposizione. Una legge scritta che ripugna alla legge naturale e che viene imposta con la forza fisica viene spesso distrutta dalla forza della reazione, perchè gli uomini avvezzi a vedere nella legge non più una tutela benefica ma un ostacolo ingiusto all' esercizio dei loro dritti, incomincierebbero a violarla sistematicamente. Se la legge positiva adunque è necessaria per rendere efficace la legge naturale, con la sua sanzione, è evidente che deve essere l' espressione sincera di questa, o che almeno non deve esserle ripugnante. E questo è il primo fondamento della legislazione, cioè l' armonia delle leggi scritte con le leggi naturali.

I Greci ed i Romani che furono, tra gli antichi, i primi maestri di sapienza civile, sanzionando nondimeno con le loro leggi la schiavitù, distruggevano l' eguaglianza e la libertà naturale, e perciò le loro leggi in questa materia sono le più ingiuste ed immorali. E' sorprendente che mentre i legislatori romani proclamavano nelle leggi che la schiavitù era una istituzione introdotta contro il gius naturale, non solo la consideravano come uno stato giuridico, ma i filosofi la riguardavano come un elemento di prosperità sociale, e perciò le loro leggi e loro teorie sulla schiavitù non sopravvissero alla caduta dell' impero romano.

II

Se le leggi positive devono uniformare le loro disposizioni ai principj fissi ed immutabili del dritto di natura, e riescono ingiuste e vessatorie quando se ne allontanano, come avviene che le legislazioni dei diversi popoli sono spesso tra loro talmente discordanti da far credere che i legislatori piuttostochè seguire le norme della ragione e del giusto abbiano talvolta preferito di secondare l'arbitrio ed il capriccio? Perchè le leggi di una stessa nazione subiscono col volgere dei tempi tali modificazioni che il dritto moderno non solo non serbò l'impronta dell'antico, ma sembra, in molti punti, ripugnante e contraddittorio a questo? Sparta ed Atene, repubbliche vicine, di razza unigena, ebbero leggi molto diverse, e Solone non credette dovere applicare agli Ateniesi le ordinazioni che Licurgo avea dato agli Spartani, poichè il primo volle educare i suoi concittadini alla vita civile, ed il secondo preferì di avvezzare il suo popolo alle imprese militari (a) E la storia del dritto romano ci presenta una congerie di leggi che variarono notabilmente secondo le diverse epoche, e che, al tempo della decadenza avevano raggiunto l'apice della confusione, finchè non piacque all'Imperatore Giustiniano

(a) Plutarco. *Le vite Parallele.*
Vita di Licurgo e di Solone.

di depurare il dritto ordinando le famose compilazioni conosciute sotto il nome di Corpo del Dritto Civile.

La ragione di questa differenza si ritrova facilmente esaminando il carattere, il genio, e le istituzioni di ciascun popolo “Tutte le cose,” dice Romagnosi (b) “hanno il loro tempo. Dunque tutte le cose non si “possono utilmente fare in tutti i tempi. Vi hanno “dunque tempi convenienti e sconvenienti per fare le “cose, ed, in altri termini, tempi opportuni ed inopportuni “per certe funzioni. Quì l'opportunità o l'inopportunità “si riferisce all'effezione delle funzioni, in quanto produce “il suo intento; la felice riuscita ottenibile solamente “in date circostanze e non in altre, somministra il “fondamento della opportunità. Se tutte le umane “azioni non si facessero nel tempo, esso non diverrebbe “il segnale di certe combinazioni che si verificano in “un dato momento e non in un altro Dunque “tutti i tempi non sono proprj per l'esercizio di certi “dritti, di certi doveri, di certe azioni, di certe virtù. “Dunque col fare le cose fuori di tempo, o si produrrà “un male effettivo od almeno la frustrazione dell'opera. “Dunque col non fare le cose a tempo si produrrà “un male o si lascerà un bisogno non soddisfatto. “Dunque sarà regola fondamentale dell'ordine morale

(b) *Assunto primo del dritto di natura p. 129.*

“ di ragione di agire a tempo ed a norma dell' esigenze
“ del tempo.”

Le tendenze, i bisogni e le aspirazioni degli uomini variano secondo i tempi ed i luoghi, e l' opera del legislatore riuscirebbe vana se, nelle sue disposizioni, perdesse di vista questi elementi essenziali della vita sociale. La natura del Governo, l' educazione del popolo, le condizioni della terra, il clima, e la religione del paese sono circostanze che hanno un immediato rapporto con la bontà delle leggi. Nei governi dispotici in cui l' ordinamento politico dipende dalla volontà assoluta di uno solo, non v' ha altra necessità che quella delle leggi civili per regolare i rapporti individuali dei concittadini, nei governi temperati, sono indispensabili le leggi costituzionali che servano a regolare l' esercizio della sovranità fra i diversi poteri dello stato.—Le leggi devono ancora seguire lo sviluppo della vita sociale; e perciò subiscono importanti trasformazioni a misura che la civiltà progredisce; poichè gli Stati, come gli uomini, hanno i loro periodi di fanciullezza, virilità e decrepitezza. Le condizioni della terra e del clima hanno ancora un' influenza diretta sulla legislazione; un popolo agricolo ed un popolo che trae dal commercio i suoi mezzi di sussistenza hanno bisogno di leggi economiche diverse intese a favorire, presso il primo, il miglioramento delle classi agricole, e, presso il secondo, lo sviluppo del

commercio interno ed esterno. Il legislatore deve finalmente rispettare la religione del suo paese, siccome trova in essa un appoggio efficace all' autorità delle sue leggi ed alla stabilità del suo governo; la morale religiosa sprona i cittadini all' osservanza dei doveri sociali e serve a garantire in tal modo la tranquillità della società e dell' ordine pubblico.

Da ultimo, l' intervento del legislatore non è necessario per regolare certe azioni che in sè stesse sono indifferenti, e che hanno per norma esclusiva l' interesse personale degl' individui. Sovente i legislatori sotto l' influenza di pregiudizj popolari o giudati da principj economici affatto erronei, hanno preteso di dettare una molteplicità di leggi intese a dirigere l' esercizio delle arti e del commercio, le quali riuscirono fatali allo sviluppo delle industrie perchè frapposero inutili ostacoli all' azione dell' attività umana. Il legislatore deve limitarsi, in questi casi, a prevenire gli abusi che un malinteso egoismo potrebbe produrre, lasciando ai singoli individui la libertà di regolare le loro azioni secondo le personali loro convenienze purchè non ledano i dritti altrui.

Completando adunque la formola del principio costitutivo della legislazione, diremo che il fondamento della legge positiva è la sua armonia con la legge naturale e la sua convenienza al carattere, al genio, ed alle istituzioni di ciascun popolo.

III

Chiunque si metta ad analizzare attentamente l'oggetto e la natura delle leggi non vorrà certamente negare alla scienza legislativa il carattere di universalità che essa possiede al di sopra delle altre scienze, qualora se ne eccettui la filosofia; tolta questa, non v'ha altra scienza che abbia un rapporto così intimo coi varj rami dello scibile, ed in ispecie con le scienze morali e politiche. Le leggi sono le norme delle azioni umane in tutte le loro possibili relazioni; quindi tanto possono essere le leggi quanti sono gli ordini delle relazioni che possono sussistere tra gli uomini. Nell'ordine privato, le leggi regolano la capacità giuridica delle persone, e riguardando la famiglia come la base di tutte le istituzioni sociali, cominciano a determinare la natura e gli effetti del matrimonio, e della triplice potestà patria, maritale e tutelare; indi stabiliscono le norme fondamentali della proprietà, indicando i modi come essa si possa legittimamente acquistare, infine con saggie disposizioni di procedura dettano i rimedj coi quali i dritti si possono sperimentare in giudizio. Nell'ordine pubblico, le leggi definiscono i limiti d'azione dell'autorità, ed i doveri dei sudditi verso gl'imperanti, tutelano le libertà politiche dei cittadini, e ne prevengono gli abusi; a questa classe appartengono le leggi costituzionali ed amministrative. L'importanza di queste leggi in ordine

al ben essere sociale è stata riconosciuta in tutti i tempi dai cultori della filosofia civile; nei paesi ove fu ricevuto il sistema rappresentativo, esse sono il fondamento di tutto l'ordinamento politico. A che cosa deve l'Inghilterra, (per tacere di altre nazioni), la prosperità e la stabilità delle sue politiche istituzioni, se non all'eccellenza delle sue leggi costituzionali che uno scrittore inglese, con legittimo orgoglio, chiamò la vittoria del genio inglese sugli altri popoli e che stabilì il primato degli Inglesi, nella vita civile, sopra tutti gli altri Stati? E la stampa, senza il freno salutare delle leggi costituzionali, non potrebbe forse mentire alla nobile sua missione, e diventare un organo di recriminazione personale, ed un mezzo potente per diffondere gli errori ed i pregiudizi?

Se dalla vita interna degli Stati, passiamo a considerare le relazioni tra Stato e Stato, ritroviamo un altro ordine di leggi, chiamate internazionali, intese a moderare i rapporti tra i diversi popoli, ed aventi per oggetto il ben essere di tutti. I dritti degli Stati in caso di guerra e di pace, i trattati conchiusi tra di loro per prestarsi vicendevole ajuto o per regolare le loro relazioni commerciali, la rappresentanza degli Stati all'estero ed altri simili materie formano parte delle leggi internazionali. Nell'ordine economico, finalmente, le leggi, qualora sono opportune, agevolano la produzione

ed il consumo delle ricchezze, lasciando un libero campo all' esercizio delle industrie ed allo sviluppo del commercio: tali sono le leggi commerciali ed industriali.

La scienza delle leggi ha ancora un' intima attinenza con l' etica, queste due scienze praticamente considerate consistono nel definire i doveri degli uomini e perciò i doveri etici si confondono spesso coi doveri giuridici; ma i loro obbietti sono diversi, tendendo l' etica a conseguire il perfezionamento individuale, e la scienza legislativa ad ottenere la conservazione e la sicurezza degli uomini. Il diritto è anche strettamente collegato con la medicina; la scienza salutare è spesso indispensabile al giureconsulto per stabilire la natura di certi dritti di successione, lo stato giuridico delle persone in rapporto alla loro legittimità od illegittimità, e principalmente, in materia penale, per determinare la natura ed il grado del delitto. Uguale sussidio presta alla scienza delle leggi, la storia, poichè le leggi sono i frutti maturi dell' esperienza, e come si è dimostrato devono convenire al carattere ed alle istituzioni di ciascun popolo. E' poi indispensabile al giureconsulto, nella interpretazione delle leggi, di conoscere la loro origine storica, e di informarsi quali furono i motivi che indussero i legislatori a sanzionarle.

L'importanza di quest'argomento avrebbe certamente richiesto un maggiore sviluppo, ma non volendo, Signori, abusare troppo del vostro benvolo compatimento, io passo

fossero redatti nella forma attuale. In questi libri si stabiliscono diversi regolamenti sulla indivisibilità di certi feudi, sul modo di succedere nei medesimi, sul divieto di alienarli, e sui doveri dei feudatarij e sopra altre materie affini. Quantunque questi libri fossero stati compilati da persone private, pure acquistarono tosto forza di leggi e divennero la regola del diritto comune feudale. Oltre questa collezione di leggi feudali, alcuni stati come Napoli e la Sicilia ebbero costituzioni speciali sui feudi, ed allora si ricorreva al diritto comune solo quando quelle costituzioni non provvedevano ai casi occorrenti. Sebbene il sistema feudale non sia più in vigore, il diritto feudale non ha però un' importanza meramente storica; e serve presso di noi a regolare il possesso di taluni beni e dei titoli di nobiltà.

VI

Il diritto canonico si può riguardare come un diritto intermedio tra il romano ed il moderno, poichè temperò la severità del primo con l' umanità del secondo: e la fusione del diritto canonico col romano è la base fondamentale delle legislazioni moderne. Durerei molto tempo ad enumerare i benefizi apportati alla scienza delle leggi dal Diritto Canonico; solo ne accennerò i principali. Contribuì in modo efficacissimo alla abolizione della schiavitù, regolò il matrimonio con leggi più

convenienti al suo decoro ed alla sua importanza, ordinò il registro delle nascite dei matrimonj e dei morti, (a) e sotto tal riguardo non solo rese più certa la condizione giuridica delle persone, ma giovò di molto alla statistica, riprovò la tortura, introdusse il processo scritto, stabilendo le formalità degli atti di procedura, cioè le citazioni, petizioni, eccezioni, riconvenzioni e così via. (b).

Il diritto canonico esercitò una potente influenza sulle istituzioni feudali; poichè cercò di richiamare in vigore le disposizioni del diritto romano che allora era in molta decadenza. “Esso dice uno storico contemporaneo, (b). fu un grande miglioramento sì alla legislazione “ sì e più alla condizione dei vulghi Togliendo “ per base la morale anzichè la politica, le ordinanze “ tenevano al fondo di rettitudine universale; e rarissimo “ è che i canoni siano circoscritti ad un paese. La “ carità e il perdono delle ingiurie, che sono l'essenza “ della morale cristiana, erano specialmente in tempi che “ il primo patto sociale portava la guerra di tutti contro “ tutti: il diritto di asilo era prova della mitezza “ introdotta dallo spirito religioso nella giustizia criminale.”

Il diritto Canonico si compone delle seguenti

(a) *Concil. Trid. Sess. 24. De Reform. Matr. c. 2.*

(b) *Cap. II. De probat. Delle Decretali di Gregorio IX.*

(b) *Cantù. Storia Universale, Tomo VI. p. 393.*

collezioni di leggi, cioè del *Decreto di Graziano* composto di frammenti delle opere dei Santi Padri, di canoni dei Concilii e di costituzioni pontificie, ed è diviso in tre volumi; delle *Decretali di Gregorio IX.* divise in cinque volumi i quali comprendono tutto il diritto canonico pubblico e privato; del *Sesto delle Decretali*, che è la continuazione delle Decretali di Gregorio IX e che comprende le costituzioni pontificie emanate per lo spazio di settant'anni decorsi dopo la pubblicazione delle Decretali ed i canoni dei Concilii Generali di Lione; delle *Clementine*, altra compilazione delle costituzioni posteriori alla pubblicazione delle Decretali ordinata da Clemente V ma pubblicata dal suo successore Giovanni XXII., e finalmente delle *Estravaganti* che contengono le costituzioni non comprese nelle precedenti pubblicazioni.

L'utilità dello studio del diritto canonico non ha bisogno di essere dimostrata: ad esso ricorriamo in tutte le quistioni sopra benefizj ecclesiastici e sopra la validità dei matrimonj, ed in tutte le materie di competenza del foro ecclesiastico.

VII

Finalmente, il diritto moderno, nato, come già si disse, dalla fusione del diritto romano e del canonico, uniformò le sue disposizioni al progresso delle dottrine giuridiche, ed alle mutate condizioni dei tempi. I Codici

moderni semplicizzarono la legislazione e intesero principalmente a definire meglio lo stato giuridico delle persone e garantire maggiormente la sicurezza delle contrattazioni e la trasmissione dei dritti. I legislatori moderni trassero dal diritto romano le principali disposizioni riguardanti la proprietà, le servitù, i testamenti, le successioni legittime e le obbligazioni, dal canonico quelle relative agli atti dello stato civile, al matrimonio ed alla legittimazione. Riformarono intieramente il regime ipotecario dal quale dipendono tanti interessi sociali, ponendo a base dello stesso un sistema di larga e completa pubblicità, e in tal modo cautelarono efficacemente il credito e resero sicure le contrattazioni tra i cittadini. Per regolare la trasmissione dei dritti relativi agl'immobili, ordinarono la formalità della registrazione, anche fondata sulla più estesa pubblicità. Finalmente, per tacere di altre utili innovazioni, ridussero a maggior semplicità la materia dei privilegj e delle ipoteche per provvedere meglio agli interessi del creditore e del debitore.

VIII

Esaurito il mio assunto, mi manca di rivolgere brevi parole agli allievi del corso di legge. Chiamato ad occupare la cattedra di Diritto Civile resa vacante per la morte dell'onorato Decano dei Professori di quest'Università, al quale i lunghi servigj, le estese

fossero redatti nella forma attuale. In questi libri si stabiliscono diversi regolamenti sulla indivisibilità di certi feudi, sul modo di succedere nei medesimi, sul divieto di alienarli, e sui doveri dei feudatarj e sopra altre materie affini. Quantunque questi libri fossero stati compilati da persone private, pure acquistarono tosto forza di leggi e divennero la regola del diritto comune feudale. Oltre questa collezione di leggi feudali, alcuni stati come Napoli e la Sicilia ebbero costituzioni speciali sui feudi, ed allora si ricorreva al diritto comune solo quando quelle costituzioni non provvedevano ai casi occorrenti. Sebbene il sistema feudale non sia più in vigore, il diritto feudale non ha però un'importanza meramente storica; e serve presso di noi a regolare il possesso di taluni beni e dei titoli di nobiltà.

VI

Il diritto canonico si può riguardare come un diritto intermedio tra il romano ed il moderno, poichè temperò la severità del primo con l'umanità del secondo: e la fusione del diritto canonico col romano è la base fondamentale delle legislazioni moderne. Durerei molto tempo ad enumerare i benefizi apportati alla scienza delle leggi dal Diritto Canonico; solo ne accennerò i principali. Contribuì in modo efficacissimo alla abolizione della schiavitù, regolò il matrimonio con leggi più

convenienti al suo decoro ed alla sua importanza, ordinò il registro delle nascite dei matrimonj e dei morti, (a) e sotto tal riguardo non solo rese più certa la condizione giuridica delle persone, ma giovò di molto alla statistica, riprovò la tortura, introdusse il processo scritto, stabilendo le formalità degli atti di procedura, cioè le citazioni, petizioni, eccezioni, riconvenzioni e così via. (b).

Il diritto canonico esercitò una potente influenza sulle istituzioni feudali; poichè cercò di richiamare in vigore le disposizioni del diritto romano che allora era in molta decadenza. “Esso dice uno storico contemporaneo, (b). fu un grande miglioramento sì alla legislazione “ sì e più alla condizione dei vulghi Togliendo “ per base la morale anzichè la politica, le ordinanze “ tenevano al fondo di rettitudine universale; e rarissimo “ è che i canoni siano circoscritti ad un paese. La “ carità e il perdono delle ingiurie, che sono l’essenza “ della morale cristiana, erano specialmente in tempi che “ il primo patto sociale portava la guerra di tutti contro “ tutti: il diritto di asilo era prova della mitezza “ introdotta dallo spirito religioso nella giustizia criminale.”

Il diritto Canonico si compone delle seguenti

(a) *Concil. Trid. Sess. 24. De Reform. Matr. c. 2.*

(b) *Cap. II. De probat. Delle Decretali di Gregorio IX.*

(b) *Canti. Storia Universale, Tomo VI. p. 393.*

collezioni di leggi, cioè del *Decreto di Graziano* composto di frammenti delle opere dei Santi Padri, di canoni dei Concilli e di costituzioni pontificie, ed è diviso in tre volumi; delle *Decretali di Gregorio IX.* divise in cinque volumi i quali comprendono tutto il diritto canonico pubblico e privato; del *Sesto delle Decretali*, che è la continuazione delle Decretali di Gregorio IX e che comprende le costituzioni pontificie emanate per lo spazio di settant’anni decorsi dopo la pubblicazione delle Decretali ed i canoni dei Concilli Generali di Lione; delle *Clementine*, altra compilazione delle costituzioni posteriori alla pubblicazione delle Decretali ordinata da Clemente V ma pubblicata dal suo successore Giovanni XXII., e finalmente delle *Estravaganti* che contengono le costituzioni non comprese nelle precedenti pubblicazioni.

L’ utilità dello studio del diritto canonico non ha bisogno di essere dimostrata: ad esso ricorriamo in tutte le quistioni sopra benefizj ecclesiastici e sopra la validità dei matrimonj, ed in tutte le materie di competenza del foro ecclesiastico.

VII

Finalmente, il diritto moderno, nato, come già si disse, dalla fusione del diritto romano e del canonico, uniformò le sue disposizioni al progresso delle dottrine giuridiche, ed alle mutate condizioni dei tempi. I Codici

moderni semplicizzarono la legislazione e intesero principalmente a definire meglio lo stato giuridico delle persone e garentire maggiormente la sicurezza delle contrattazioni e la trasmissione dei dritti. I legislatori moderni trassero dal diritto romano le principali disposizioni riguardanti la proprietà, le servitù, i testamenti, le successioni legittime e le obbligazioni, dal canonico quelle relative agli atti dello stato civile, al matrimonio ed alla legittimazione. Riformarono intieramente il regime ipotecario dal quale dipendono tanti interessi sociali, ponendo a base dello stesso un sistema di larga e completa pubblicità, e in tal modo cautelarono efficacemente il credito e resero sicure le contrattazioni tra i cittadini. Per regolare la trasmissione dei dritti relativi agl' immobili, ordinarono la formalità della registrazione, anche fondata sulla più estesa pubblicità. Finalmente, per tacere di altre utili innovazioni, ridussero a maggior semplicità la materia dei privilegj e delle ipoteche per provvedere meglio agli interessi del creditore e del debitore.

VIII

Esaurito il mio assunto, mi manca di rivolgere brevi parole agli allievi del corso di legge. Chiamato ad occupare la cattedra di Diritto Civile resa vacante per la morte dell' onorato Decano dei Professori di quest' Università, al quale i lunghi servigj, le estese

cognizioni giuridiche e l' elevatezza del carattere avevano procurato la stima universale, sono convinto che le mie forze sono inadeguate all' importanza dei doveri che si collegano alla mia carica. Purtuttavolta, le mie assidue cure saranno rivolte al vostro bene, ma voi da parte vostra dovete adempiere verso voi stessi ad un dovere imperioso ed applicarvi con tutto l' ardore dello spirito e con tutta l' energia della mente allo studio delle discipline giuridiche che voi avete intrapreso. Nell'esercizio di questo dovere, vi sia di continuo stimolo l' idea della importanza e della nobiltà della professione cui aspirate; la quale in tutti i tempi fornì alla società i genj più cospicui per dottrina e virtù civile. Studiate adunque o meglio studiamo, e in questi nobili propositi stringiamo insieme vincoli di affetto e di vicendevoles tima e adoperiamoci a renderci utili a noi stessi ed alla Patria.

FINE.